



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 92 del 14 ottobre 2022

OGGETTO: liquidazione TFR dipendente Lombardo Piero.

h

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in Reggio Calabria, e il suo Statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. 1 del 25 settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'11 aprile 2008 e approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008 e, da ultimo, con decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 3 marzo 2022 e approvato con D.G.R. n. 101 del 21 marzo 2022;

VISTO il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il Dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro, la successiva D.G.R. n. 590 del 23 dicembre 2021 di proroga dell'incarico e conseguente DPGR 246 del 29 dicembre 2021, la DGR n. 256 del 30 giugno 2022 di ulteriore proroga, e, da ultimo, la DGR 417 del 01 settembre 2022, con la quale viene prorogato l'incarico fino al 30 novembre 2022;

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 – “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 37, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024", pubblicata sul BURC n. 112 del 27/12/2021;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 85 del 10 agosto 2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022 – 2024;

VISTA la Legge regionale n. 16 dell'8 settembre 2015, che ha integrato e modificato l'art. 11 comma 5-bis della legge regionale n. 9 dell'11 maggio 2007, con cui è stato disposto, all'atto della chiusura del procedimento di liquidazione dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di Catanzaro, il trasferimento del personale dipendente dalla stessa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ad Azienda Calabria Lavoro, con la medesima posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ARDIS;

VISTO il decreto del Commissario n. 44 del 14 ottobre 2015 con cui, a seguito della predetta L.R. n. 16/2015, è stata modificata la dotazione organica di Azienda Calabria Lavoro con conseguenziale inquadramento del personale ex ARDIS;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 21 ottobre 2015, con cui è stata approvata la modifica della pianta organica di Azienda Calabria Lavoro avvenuta con DC 44/2015 e, conseguentemente, è stato disposto il trasferimento del personale dell'ARDIS;

VISTA la Convenzione attuativa prot. 4023 del 20 marzo 2017, stipulata tra la Regione Calabria e l'Azienda, che disciplina l'utilizzo presso gli uffici della Regione Calabria del personale ex ARDIS;

CONSIDERATO che la sopra citata L.R. 16/2015 prevede, tra l'altro, che gli oneri finanziari relativi alla corresponsione del trattamento economico in favore del personale ex ARDIS vengano stanziati dalla Regione Calabria;

PREMESSO che:

- il dipendente Lombardo Piero fa parte del personale *ex-Ardis* ed è quindi titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con Azienda Calabria Lavoro;
- il Signor Lombardo ha presentato istanza di pensione di vecchiaia all'INPS, sede di Catanzaro, in data 15 marzo 2022, nella quale ha dichiarato:
 - di aver svolto attività lavorativa, regolarmente iscritto all'INPS, dal 18 agosto 2003;

- di aver cessato l'attività di dipendente il 30 giugno 2022;
- di non avere altre pensioni o domande di altre pensioni all'INPS o a carico dello Stato o di altri Enti italiani o esteri;
- che non sono presenti trattenute extraerariali sullo stipendio al momento della cessazione del servizio;

VISTO il D.L. 201/2011 convertito in L. 22.12.2011 n. 214, con il quale vengono stabiliti nuovi requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia;

CONSIDERATO che il signor Lombardo Piero ha acquisito, alla data del 30 giugno 2022, il diritto alla quiescenza per vecchiaia, avendo maturato venti anni di anzianità contributiva;

RITENUTO che, l'Azienda debba erogare in favore del Signor Lombardo, il trattamento di fine rapporto, quantificato per un importo pari a € 9.992,15, al lordo delle ritenute, comprese quelle carico Azienda;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- **di dare atto** che il Signor Lombardo Piero ha acquisito, alla data del 30/06/2022, il diritto alla quiescenza per vecchiaia;
- **di dare atto** che l'Azienda è tenuta a versare il trattamento di fine rapporto al Signor Lombardo;
- **di quantificare** il trattamento di fine rapporto del signor Lombardo in € 9.992,15 al lordo delle ritenute, comprese quelle carico Ente;
- **di dare atto** che agli oneri derivanti dal presente decreto si fa fronte con le risorse presenti sul capitolo U1201010901 del bilancio di previsione 2022, giusta impegno 4/2022;
- **di autorizzare** la Ragioneria a liquidare le somme di cui sopra;
- **di pubblicare** il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro, Amministrazione trasparente.

Il Commissario Straordinario
dott. Felice Iracà